

1. Sono tenuti al rispetto delle seguenti norme di etica deontologica e condotta professionale, tutti coloro che hanno conseguito la certificazione/qualificazione KHC – Know How Certification (nel seguito chiamato KHC), in qualità di:

Professionisti Certificati Periti Liquidatori Assicurativi;
Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati per Periti Liquidatori Assicurativi.

- 2. L'accettazione ed il rispetto di tali norme è ritenuta condizione necessaria per la certificazione/qualificazione KHC ed il mantenimento/rinnovo della stessa.
- 3. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, devono comportarsi secondo principi di correttezza, lealtà, sincerità, coscienza, senso del dovere, professionalità, indipendenza riservatezza ed imparzialità, agendo in conformità alla legge italiana ed alla normativa vigente applicabile. Inoltre, devono rifiutare favori e/o parcelle e/o omaggi da parte di Clienti che possano condizionare le attività svolte e non devono condizionare i Clienti per l'ottenimento di ulteriori incarichi.
- 4. Le informazioni ed i dati ottenuti dai Clienti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività professionali devono essere ritenuti strettamente confidenziali e come tali non divulgabili.
- 5. Le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, sono tenuti a comunicare in maniera corretta ed esaustiva in merito ai corsi che intendono svolgere.
- 6. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione</u> <u>Qualificati</u>, sono tenuti a mantenere indipendenza di giudizio da qualsiasi condizionamento esterno.
- 7. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, sono tenuti a garantire un comportamento privo di azioni screditanti o lesive nei confronti dei propri Clienti e dell'Organismo di certificazione/qualificazione KHC e a non rilasciare qualsiasi dichiarazione in

- merito alla certificazione, che KHC possa giudicare fuorviante o non autorizzata.
- 8. I <u>Professionisti Certificati</u> sono tenuti a rinunciare a qualsiasi incarico, in situazioni caratterizzate da potenziali conflitti d'interesse, in merito all'attività professionale svolta relativa alla Certificazione ottenuta.
- 9. I <u>Professionisti Certificati</u> sono tenuti a soddisfare gli obblighi e gli impegni presi con l'incarico.
- 10. I <u>Professionisti Certificati</u> e le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u> devono mantenere evidenza dei reclami ricevuti nell'ambito delle loro attività riconducibili alla certificazione/qualificazione KHC, della loro corretta ed efficace gestione e renderli disponibili in fase di rinnovo/mantenimento della Certificazione/Qualificazione.
- 11. I <u>Professionisti Certificati</u> devono agire secondo principi di collaborazione e correttezza nei confronti degli altri colleghi Certificati.
- 12. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, sono tenuti a non indurre i Clienti ad una non corretta interpretazione del significato delle certificazione/qualificazione **KHC** e/o indurre aspettative nei Clienti non rispondenti alle reali situazioni in atto e a non utilizzare il certificato in maniera fuorviante.
- 13. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, sono tenuti a portare a conoscenza dei propri Clienti i contenuti delle presenti norme deontologiche, a rispettare quanto prescritto nel Regolamento di certificazione/qualificazione **KHC** e le prescrizioni di utilizzo del marchio di Certificazione.
- 14. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione Qualificati</u>, sono tenuti a garantire la loro collaborazione in caso di inchiesta ufficiale sul non soddisfacimento delle presenti norme deontologiche da parte di KHC e/o dell'Organismo di Accreditamento.
- 15. I <u>Professionisti Certificati</u> o le <u>Organizzazioni di Corsi di formazione</u> <u>Qualificati</u>, in caso di sospensione o annullamento della certificazione, sono tenuti a non utilizzare i relativi certificati ed i marchi KHC, di proprietà di KHC.

A. ASPETTI ETICI, DEONTOLOGICI E COMPORTAMENTALI APPLICABILI

Al. Correttezza e moralità

Il perito Assicurativo deve uniformare il proprio comportamento alle disposizioni di legge vigenti, ai principi di correttezza e lealtà professionale e deve altresì uniformare la propria vita, anche privata a

principi di dignità e decoro, evitando situazioni e comportamenti che possano arrecare discredito alla propria categoria professionale.

A.2 Riservatezza

Il Perito Assicurativo è vincolato al rispetto del segreto professionale con il divieto assoluto di divulgare fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all'esercizio della professione, salvo nel caso di azioni giudiziali, di provvedimenti disciplinari a suo carico, oppure quando ne sia stato espressamente sciolto dal mandante.

A.3 Indipendenza, infedeltà e incompatibilità

A.3.1 Il Perito Assicurativo deve esercitare la professione in assoluta indipendenza e imparzialità nell'esecuzione del mandato, evitando le situazioni che possono determinare una limitazione o un costringimento della sua libertà operativa nel sereno svolgimento dell'attività professionale. A.3.2. Il Perito Assicurativo deve rifiutare l'assunzione di incarichi professionali allorché si verifichino situazioni di incompatibilità.

A.3.3. In particolare, Perito Assicurativo non può prestare contemporaneamente, anche per interposta persona, la sua opera professionale o comunque la sua consulenza a favore di parti che si possano trovare in posizioni antagoniste in una medesima pratica. Tuttavia dopo aver assistito o rappresentato una parte, può assumere un incarico professionale nella medesima pratica dalla controparte solo se la prima parte espressamente presta il proprio consenso.

A.4 Rapporti con i colleghi

A.4.1 Il Perito Assicurativo ha il dovere di improntare i suoi rapporti con i Colleghi a principi di massima lealtà e correttezza, astenendosi dal compiere atti che possano arrecare ai medesimi danni di qualsivoglia natura.

A.4.2 In particolare, il Perito Assicurativo non può, al fine di procurarsi pubblicità e clientela, diffondere notizie relative alle prestazioni in corso di svolgimento, attribuire a sé la paternità del lavoro compiuto da Colleghi, servirsi di persone che, per il loro ruolo o per l'autorità che rivestono, potrebbero essere in grado di dirottare oggettivamente clienti verso il Perito Assicurativo.

A.4.3 Il Perito Assicurativo non può assumere incarichi che siano svolti contemporaneamente da altri professionisti. Nel caso di incarico affidato in precedenza ad altro professionista, deve astenersi dallo svolgimento di attività relative alla pratica se prima non ha accertato che il cliente abbia definito i rapporti con lo stesso.

A.5 Pubblicità

Il Perito Assicurativo potrà liberamente studiare e diffondere a mezzo stampa o per via telematica la pubblicità del proprio studio. La stessa dovrà essere comunque improntata al buon gusto, non contenere alcun richiamo a professioni regolamentate da appositi albi ed ordini, ma soprattutto non essere ingannevole.

A.6 <u>Rapporti con i clienti</u>

A.6.1 I rapporti con i clienti debbono essere improntati a principi di massima correttezza e lealtà.

A.6.2 Il Perito Assicurativo deve accettare un incarico professionale solo se è sicuro di poterlo seguire e portare a termine con scienza, coscienza, diligenza, scrupolo ed attenzione, avendo costantemente cura di tutelare sempre e comunque l'interresse del proprio cliente, da anteporre anche al proprio interrese personale.

A.6.3 In particolare, il Perito Assicurativo deve costantemente aggiornare il cliente sull'evoluzione della pratica affidata, con esso concordando ogni decisione importante ed ogni procedura difforme dalla normalità.

A.6.4 Il Perito Assicurativo deve inoltre qualificarsi, anche con il titolo che eventualmente gli compete, con esattezza e precisione sin dal primo contatto con il cliente, in modo da evitare incomprensioni ed equivoci da parte di quest'ultimo.

A.6.5 Il Perito Assicurativo deve rendere edotto il cliente di tutti i dubbi e le perplessità che emergono dall'esame delle modalità del sinistro, avendo l'obbligo di rinunciare immediatamente all'incarico ricevuto ove si accorga che il cliente si stia avvalendo della sua opera professionale per compiere una truffa o per porre in essere atti o richieste che possano comunque configurare ipotesi di reato.